

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ IL MONDO DEI FARI”

Il giorno 6 febbraio 2016 nel corso dell'assemblea annuale dei Soci è stato approvato il seguente nuovo Statuto che abroga e sostituisce il precedente redatto dai Soci Fondatori.

### Denominazione

Con il presente Statuto l'Associazione “il Mondo dei Fari” assume la denominazione di Associazione Culturale “IL MONDO DEI FARI” e viene così regolamentata:

**Art. 1)** L'Associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto.

### Sede

**Art. 2)** L'Associazione ha sede Legale a **Camogli (GE) Corso G. Mazzini, 63/1 – 16032, presso l'abitazione della Signora Annamaria Mariotti e in seguito avrà sempre come sede legale la Residenza del Presidente in carica.**

La sede operativa è eletta di volta in volta per le Riunioni ed Assemblee in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di Soci.

### Finalità

**Art. 3)** L'Associazione che non persegue scopi di lucro in ottemperanza al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 si impegna ad osservare le sottoelencate regole:

1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
7. gli avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4)** L'Associazione, attraverso il concorso volontario dei propri soci, intende operare:

1. **nel settore della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale dei Fari Italiani;**
2. **nella promozione e divulgazione delle tecnologie, della cultura e della storia dei Fari di tutto il mondo;**
3. **nella ricerca delle testimonianze del personale che nei fari ha vissuto e lavorato;**
4. **nell'insegnamento nelle sedi appropriate di tutto ciò che riguarda i segnalamenti nautici e più in generale la Sicurezza della Navigazione;**

**Tali scopi saranno perseguiti attraverso le seguenti attività di dettaglio:**

- collaborazione con la Marina Militare e con particolare riguardo con la Direzione dei Fari e Segnalamenti nazionali al fine di cooperare nei settori di reciproco interesse ed ottenerne il patrocinio nelle singole attività e qualora possibile il riconoscimento ufficiale come prima Associazione Culturale specifica nel settore;
- collaborazione con le Istituzioni che gestiscono il patrimonio architettonico dei fari italiani al fine di tutelarli, preservarli e valorizzarli, con prioritaria attenzione verso le strutture non più custodite o abitate anche attraverso azioni di volontariato concordate con dette istituzioni.
- attività di ricerca e studio dei fari di tutto il mondo, con peculiare interesse verso i fari Italiani, al fine di divulgarne la storia l'evoluzione e la tecnologia sia attuale che passata.
- raccolta d'informazioni, testimonianze, storie ed esperienze del personale che ha vissuto nei fari e loro divulgazione, qualora autorizzata, attraverso pubblicazioni o social network, al fine di mantenere viva la tradizione e la cultura dei fari per le prossime generazioni.
- attività d'informazione e divulgazione delle peculiarità dei fari Italiani attraverso visite guidate, qualora autorizzata dalle competenti autorità, e conferenze sulla storia, architettura ed evoluzione tecnica dei fari.
- organizzazione e gestione di corsi e conferenze sulla storia dei fari e sulla sicurezza della navigazione per scuole superiori e corsi universitari;
- realizzazione e gestione di siti internet anche a carattere giornalistico sui fari e sui segnalamenti di tutto il mondo;
- raccolta, catalogazione e restauro di apparati utilizzati per il funzionamento dei fari per organizzazione ed illustrazione di mostre ed esposizioni museali, temporanee e permanenti;
- promozione e collaborazione con le istituzioni per garantire la possibilità di aprire al pubblico i principali fari italiani in modo continuativo od in occasione di particolari cerimonie od eventi.
- organizzazione di convegni, congressi e raduni attinenti alla segnaletica nautica e ai fari;
- gestione di aree espositive temporanee, parchi didattici, esposizioni e realtà museali;
- autofinanziamento anche tramite attività editoriale e produzione e distribuzione di materiale divulgativo e promozionale inerente i fari Italiani.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie di consulenza e di **Utilità e Promozione Sociale**, anche rivolte verso disabili e meno abbienti, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, sempre nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Durata**

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

### **Soci**

**Art. 6)** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

- *Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Questi sono i membri elettori del primo Consiglio Direttivo.*
- *Soci Ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione dietro versamento di un contributo annuale uguale per tutti.*
- *Soci Sostenitori: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione dietro versamento di un contributo annuo volontario superiore di almeno 3 volte alla quota fissata per i soci ordinari. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti a titolo onorifico nell'apposito libro dei "Soci Sostenitori".*
- *Soci Onorari: sono quelli che per particolari meriti verso l'Associazione o per particolari situazioni socio economiche vengono nominati soci direttamente dal Consiglio Direttivo anche senza presentazione di domanda di iscrizione e di versamento della quota annuale. Con tale tipologia associativa possono essere censite le organizzazioni Pubbliche, Militari e Religiose che partecipano nella persona del Titolare o Titolare pro-tempore.*

**Art. 7)** L'ammissione all'Associazione è disposta dal Presidente (su delega anche dal Vice Presidente) su richiesta dell'aspirante socio con le modalità previste nel Regolamento dell'Associazione. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Modalità di dettaglio per l'iscrizione e l'ammissione sono raccolte nel Regolamento dell'Associazione. L'importo delle quote sono decise annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8 )** Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e delle regole interne;
- candidarsi alla nomina per gli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

**Art. 9)** Gli associati hanno l'obbligo di osservare il Regolamento e lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 10)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del Regolamento dell'Associazione, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o vadano a ledere interessi e/o l'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**Art. 11)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 12)** Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **Assemblea dei Soci**

**Art. 13)** Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

**Art. 14)** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 15)** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante lettera per posta ORDINARIA ed Elettronica a tutti i soci e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito dell'Associazione e pagine Facebook. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**Art. 16)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere al massimo 5 (cinque) deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. **Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta secondo le regole e modalità disposte nel Regolamento dell'Associazione.**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. Sarà possibile indire la votazione online con metodi e modalità definite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento dell'Associazione.

**Art. 17)** All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo e modificarne il numero;
- fissare le linee guida e i programmi;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto giudicate urgenti;
- modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo se giudicate urgenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**Art. 18)** L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da Segretario nell'Assemblea. In assenza del Segretario del Consiglio, il Presidente nomina Segretario verbalizzante uno dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Art. 19)** L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da Segretario nell'Assemblea. In assenza del Segretario del Consiglio, il Presidente nomina Segretario verbalizzante uno dei presenti.

Per modificare lo Statuto o il Regolamento dell'Associazione l'Assemblea, validamente costituita, delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

**Art. 20)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### **Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente**

**Art. 21)** Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 5 anni. Esso potrà essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 23 membri. I 5 membri fondamentali dell'Associazione sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il 1° Consigliere; ai quali possono aggiungersi fino ad ulteriori 3 Consiglieri, 3 Sindaci Revisori e i Consiglieri Regionali nel numero massimo di 2 per ogni Regione fari così come specificato nel Regolamento dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo in carica e approvazione dell'Assemblea straordinaria la composizione numerica del Consiglio Direttivo potrà essere modificata nel corso del mandato per far fronte a mutate esigenze o necessità. I membri del Consiglio Direttivo potranno essere scelti dal Presidente esclusivamente tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I membri del Consiglio Direttivo uscente sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Tutto il Consiglio Direttivo o uno o più membri del Consiglio possono essere sfiduciati dall'Assemblea dei Soci. Nel caso sia sfiduciato con approvazione dell'assemblea metà più un membro del Consiglio Direttivo si procederà a nuova elezione sia del Presidente che del Consiglio Direttivo da attuarsi con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione entro 30 giorni dal voto di sfiducia. Il Consiglio Direttivo o i membri sfiduciati rimarranno comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di sfiducia di meno del 50% dei componenti del Consiglio Direttivo gli incarichi vacanti possono essere assunti dal Vicepresidente, dal Segretario e da un Consigliere con nomina pro tempore del Presidente sino a nuova nomina da attuarsi con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione.

**Art. 22)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- l'elezione dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**Art. 23)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Ulteriori riunioni possono essere svolte anche in video conferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal 1° Consigliere. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente nominato che si esprime sempre per ultimo. E' ammessa la votazione per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro membro del Consiglio. Ogni membro del Consiglio può avere al massimo 2 (due) deleghe di altri membri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario come indicato nel Regolamento dell'Associazione.

**Art.24) Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea dei soci ogni 5 anni, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e per questa firma tutti gli atti previsti dalla Legge e dal presente Statuto. Il Presidente può essere intestatario del Conto Corrente dell'Associazione qualora questo non possa essere intestato alla Associazione stessa e comunque dispone tutte le modalità per la gestione dei fondi dell'Associazione, cointestazioni e deleghe.**

Sono eleggibili per la carica di Presidente tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative da almeno 5 anni e i Soci Fondatori. Le modalità di dettaglio per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo sono contenute nel Regolamento dell'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

**Art. 25)** Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente può delegare al Vicepresidente specifiche funzioni o mansioni.

**Il Vicepresidente, su specifica richiesta del Presidente, può essere cointestatario del Conto Corrente dell'Associazione.**

**Art. 26)** Qualora venisse a mancare per qualsiasi motivo il Presidente il Vicepresidente (o in subordine il Consigliere più anziano anagraficamente) dovrà convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci e curare in detto periodo l'ordinaria amministrazione.

#### **Segretario, Tesoriere, Collegio dei Revisori**

**Art. 27)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Può essere autorizzato dal Tesoriere a liquidare le spese correnti. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente sino a nuova nomina.

**Art. 28)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

**Il Tesoriere può essere cointestatario del Conto Corrente dell'Associazione su approvazione del Presidente e gestire un fondo cassa in contanti, per le spese correnti, con le modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione.**

**Art. 29)** il Collegio dei Revisori è l'organismo di controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione i cui compiti di dettaglio sono indicati nel Regolamento dell'Associazione.

**Tutti gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.**

#### **I Consiglieri Regionali**

**Art. 30)** Per meglio gestire le attività locali l'Associazione prevede la costituzione di aree denominate "REGIONI FARI".

I Consiglieri Regionali, nel numero massimo di 2 per ogni Regione Fari, nominati dal Consiglio Direttivo secondo necessità, coadiuvano il Presidente nelle attività organizzative e di individuazione delle attività sociali con compiti e modalità indicate nel Regolamento dell'Associazione.

## Patrimonio ed esercizio finanziario

**Art. 31)** Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Raccolta fondi e donazioni, per attività editoriale e produzione e distribuzione di materiale divulgativo e promozionale inerente i fari Italiani;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

Le Regioni Fari hanno autonomia gestionale per le attività previste dallo Statuto ma non contabile per tanto non possono impegnare il patrimonio o beni dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo e rilasciata in forma scritta dal Presidente dell'Associazione. I Consiglieri Regionali rispondono in proprio per le obbligazioni assunte senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 32)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.**

**Art. 33)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso l'Associazione fosse tenuta alla redazione del rendiconto consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di rendiconto redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo deve essere sottoscritto per accettazione dai Revisori.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### Scioglimento

**Art. 34)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### Norme finali

**Art. 35)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Art. 36)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.